



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

Alla Società \_\_\_\_\_ SRL  
indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_ @iscalinet.it

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica – Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail datata 27 ottobre 2008 con la quale codesta Società ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio, 2008, n.37.

In particolare è stato chiesto di conoscere se un imprenditore individuale, venuto meno (nel marzo 2008) il responsabile tecnico da lui nominato (in data 12 luglio 2005) per le attività relative agli impianti di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'art.1, comma 2 del decreto in parola, possa esercitare tali attività avendo il diploma di perito elettrotecnico.

In merito alla valutazione dei titoli di studio si fa preliminarmente presente che la stessa sia di stretta competenza della Camera di commercio e/o CPA, in quanto responsabili del procedimento.

Comunque, qualora il titolo di studio posseduto fosse valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, occorrerebbe valutare se il soggetto interessato sia in possesso dell'esperienza professionale necessaria ai fini dell'acquisizione dei requisiti medesimi.

In tal caso si applicherebbe quanto previsto all'art.4, commi 1, punto b) e 2, primo capoverso, che prevedono rispettivamente:

- “Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno”;
- “I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari”.

Qualora invece il titolo di studio non sia ritenuto abilitante, al soggetto in questione occorrerebbe un lasso di tempo più lungo per acquisire i requisiti tecnici professionali, così come previsto dal comma 2, 2° capoverso dell'art.4, di cui appresso: “Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art.4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art.1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni”.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Marco Maceroni